



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Tivoli

*Il Procuratore della Repubblica*

N° Prot. 562/19

Tivoli, 8 aprile 2019

**Al Sig. Questore**

**R O M A**

**Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri**

**Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza**

**R O M A**

**Ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato**

**COLLEFERRO**

**FIDENE SERPENTARA**

**FLAMINIO**

**FRASCATI**

**PRIMAVALLE**

**TIVOLI**

**Ai Sig.ri Comandanti Gruppi Carabinieri**

**FRASCATI**

**OSTIA**

**Ai Sig.ri Comandanti Gruppi Guardia di finanza**

**I GRUPPO ROMA**

**FRASCATI**

**TIVOLI**



**Ai Comandi Compagnia Carabinieri**

**BRACCIANO**

**MONTEROTONDO**

**PALESTRINA**

**ROMA CASSIA**

**SUBIACO**

**TIVOLI**

**Ai Sig.ri Comandanti delle Aliquote di Polizia Giudiziaria**

**S E D E**

**Oggetto: direttiva alla polizia giudiziaria n. 1/2019, sostitutiva della direttiva n. 4/2017, in materia di truffe commesse a mezzo internet.**

### **1. La funzione e l'utilità delle direttive adottate dalla Procura della Repubblica.**

Si è già precisato in precedenti direttive che il migliore svolgimento dei compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi alla Procura della Repubblica suggerisce di adottare direttive per regolare materie e questioni in cui è necessario uniformare le condotte della polizia giudiziaria operante in questo circondario.

Queste alcune ragioni che consentono di comprendere utilità e finalità delle direttive emanate dalla Procura della Repubblica in virtù del rapporto funzionale cui sono legati gli appartenenti alla polizia giudiziaria:

- a) rientrano in una modalità organizzativa dell'Ufficio di Procura che consente un più funzionale controllo di legalità per la repressione dei reati commessi nel circondario che compete alla Procura della Repubblica (e alla polizia giudiziaria);
- b) sono predisposte in un'ottica di effettività dell'azione della Procura e della polizia giudiziaria, con l'obiettivo di dare piena concretezza al citato controllo di legalità, anche attraverso la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;
- c) sono adottate in un numero limitato di casi, da un lato per evitare eccessive rigidità, dall'altro per consentirne una puntuale applicazione;
- d) sono predisposte con la partecipazione dei Magistrati dell'Ufficio e, ove relative a profili di carattere amministrativo, anche del personale della Procura al fine di tenere conto dei diversi aspetti della materia da disciplinare e delle concrete ricadute sull'azione della Procura e, dunque, dell'uniforme esercizio dell'azione penale;
- e) sono precedute, ove ritenuto necessario e opportuno, da contatti e/o riunioni con i Comandi dei servizi di polizia giudiziaria operanti nel circondario al fine di affrontare preventivamente le problematiche che si riversano su tali Comandi e di raggiungere un punto di equilibrio tra le diverse esigenze;
- f) sono seguite, se opportuno e necessario, da riunioni per agevolare il personale di polizia giudiziaria nella successiva attuazione;
- g) sono oggetto di continua verifica dopo la loro adozione, anche attraverso i Comandi dei servizi di polizia giudiziaria che possono richiedere opportuni chiarimenti e integrazioni;



- h) devono ritenersi strettamente vincolanti proprio per consentire il raggiungimento delle finalità per cui sono adottate, con la conseguenza che eventuali non puntuali applicazioni di rilievo devono essere segnalate ai Comandi di polizia giudiziaria, in primo luogo per le vic brevi e, solo se necessario, per iscritto nell'ambito di un rapporto, non solo di dipendenza della polizia giudiziaria, ma soprattutto di leale collaborazione derivante dalle comuni finalità istituzionali;
- i) sono adottate in una prospettiva generale e coordinata e, a tale fine, sono numerate per anno, anche per consentire gli opportuni riferimenti e richiami con precedenti. Di conseguenza restano in vigore le direttive emanate nel passato se non espressamente modificate o integrate.

**Per semplificarne la ricerca, le direttive sono inserite nel sito web della Procura della Repubblica<sup>1</sup> e sono aggiornate con le modifiche successive per consentire di *scaricare* sempre il testo vigente.**

La Procura adotta anche **circolari (o risposte a richiesta della polizia giudiziaria) per regolare questioni specifiche**, egualmente reperibili sul sito web della Procura<sup>2</sup>.

Le direttive presenti sul sito web sono aggiornate con le modifiche successive, al fine di consentire di *scaricare* sempre il testo vigente.

**La direttiva deve essere collocata nell'ambito dell'azione istituzionale della Procura della Repubblica, quale strumento che, pur se fonte spesso di ulteriori adempimenti per la polizia giudiziaria già gravata da molteplici e delicati compiti, consente di impegnare al meglio le risorse disponibili e di conseguire miglior risultati nell'azione di contrasto della criminalità, di ripristino della legalità e tutela dei diritti.**

## **2. Le ragioni della presente direttiva, sostitutiva della direttiva n. 4/2017.**

Sono numerose le notizie di reato che pervengono annualmente in materia di truffa commessa a mezzo di internet con diverse modalità. Si tratta di un fenomeno diffuso, non sempre di agevole inquadramento, che comporta plurime attività di indagine.

Attività investigative non organiche e non regolamentate comportano prassi diverse da parte della polizia giudiziaria, con necessità di successive plurime deleghe che impegnano i magistrati del pubblico ministero e la stessa polizia giudiziaria anche per tempi assai lunghi, semmai con duplicazione di attività, solleciti, difficile reperimento dei seguiti, ecc.

Dunque, anche in questo settore, la previsione di protocolli investigativi consente un risparmio complessivo di energie e una più rapida e uniforme valutazione del pubblico ministero.

**Al fine di razionalizzare le attività investigative era stata adottata la direttiva n. 4/2017 che viene oggi aggiornata e che consentirà un risparmio complessivo di risorse e maggiori risultati operativi anche nell'interesse delle parti offese.**

**Questa direttiva, che sostituisce integralmente quella n. 4/2017 (dunque abrogata), contiene 2 allegati diretti ad assicurare la completezza delle indagini.**

<sup>1</sup> Sito [www.procura.tivoli.giustizia.it](http://www.procura.tivoli.giustizia.it) ("Documenti", "Direttive alla polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina [http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive\\_pg.aspx](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx).

<sup>2</sup>Sito [www.procura.tivoli.giustizia.it](http://www.procura.tivoli.giustizia.it) ("Documenti", "Circolari d'interesse della polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina [http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id\\_gruppo=414](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414).



**Per comodità di lettura saranno riportate in diverso carattere (Arial) le parti innovative rispetto alla direttiva 4/2017, oggi abrogata.**

### **3. La truffa e le truffe commesse a mezzo internet.**

#### **3.1. La truffa.**

La truffa rappresenta una fattispecie a cooperazione artificiosa in cui l'offesa al bene giuridico patrimonio consegue ad un atto dispositivo della vittima innescato da condotte ingannatorie dell'agente, volte alla fraudolenta captazione della volontà del *deceptus*.

Il fatto tipico del delitto è dunque connotato dalla realizzazione di una condotta vincolata, costituita dall'esercizio di artifici o raggiri, in grado di attivare una complessa sequenza causale nel cui segmento iniziale si collocano, come eventi intermedi, un accadimento psicologico costituito dall'induzione in errore e la successiva realizzazione di un atto di disposizione patrimoniale, da cui deve derivare il duplice evento costituito dal conseguimento di un profitto ingiusto, da parte dell'agente o di terzi, e dalla causazione di un danno alla persona offesa.

Da quanto esposto si evince che, ai fini dell'integrazione del reato in esame, non è sufficiente riscontrare il mero dato dell'errore in cui sia stato indotto il soggetto passivo, ma è necessario che l'effetto psicologico consegua alla condotta a forma vincolata descritta dalla norma incriminatrice, consistente alternativamente in artifici o raggiri. Al riguardo dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che per artificio devi intendersi qualunque manipolazione della realtà esterna che sia idonea a creare una falsa apparenza materiale; il raggio, invece, viene identificato in qualunque attività di persuasione realizzata con parole o argomentazioni che dissimuli il vero attraverso una falsa rappresentazione della realtà (cfr., ad es., Cass., Sez. 2, sent. n. 9331 del 16/03/1989, Rv. 181746). Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 640 c.p. deve essere interpretato come fattispecie a dolo generico, con la conseguenza che è necessario che tutti gli elementi del fatto tipico ricadano nel fuoco del dolo, quantomeno nella forma eventuale o indiretta.

L'oggetto della disposizione patrimoniale può essere il più vario (beni mobili, immobili, prestazioni d'opera, di servizio, di ospitalità), anche se la forma più frequente di consumazione del reato è quella c.d. *contrattuale*: in tal caso gli artifici o raggiri intervengono nella formazione della volontà negoziale, in modo da indurre la controparte, secondo un rigoroso nesso di causalità, alla prestazione del consenso necessario per la conclusione del contratto (Cass., Sez. 6, sent. n. 5705 del 13/02/1987, Rv. 175917).

#### **3.2. Le truffe commesse a mezzo internet.**

La propensione alla consumazione dei delitti di truffa ha registrato, negli ultimi anni, un sensibile incremento, legato alla diffusione di internet ed alle conseguenti possibilità offerte dal c.d. *e-commerce*. La spersonalizzazione delle transazioni a mezzo internet e le connesse difficoltà di identificazione dei responsabili rappresentano, infatti, terreno fertile per la proliferazione di questo genere di reati, come dimostrato, peraltro, dal dato statistico delle notizie di reato che, al riguardo, giungono ogni giorno presso questo Ufficio. L'analisi dei vari procedimenti, legati alla consumazione delle c.d. truffe on line, consente, tuttavia, di riscontrare caratteri di serialità, sia nel perfezionamento dei delitti, sia negli accertamenti



investigativi necessari per l'identificazione dei responsabili. Si ritiene, quindi, che il fenomeno possa essere fronteggiato attraverso strategie investigative comuni all'Ufficio che consentano, in materia, un uniforme esercizio dell'azione penale.

Un tendenziale uniforme attività investigativa consente, non solo di giungere più rapidamente alle determinazioni da parte del pubblico ministero in presenza di singole ipotesi delittuose, ma anche di raccogliere utili elementi per valutare condotte "seriali" della/e medesima/e persona/e e di individuare più gravi delitti, ivi compresi quello di associazione per delinquere.

#### **4. La serialità delle truffe commesse a mezzo internet, le problematiche generali relative alla competenza territoriale.**

I procedimenti in materia di truffe a mezzo internet presentano evidenti caratteri di serialità, alla luce delle analogie riscontrate tanto nelle condotte poste in essere dagli indagati, quanto nei problemi emersi in fase di accertamento. Tali caratteristiche hanno, infatti, indotto questa Procura della Repubblica ad assegnare la trattazione dei relativi procedimenti all'Ufficio centralizzato di definizione degli affari semplici (c.d. DAS) per assicurare una più rapida definizione, anche nell'interesse delle persone offese, ad eccezione delle truffe gravi o seriali, secondo la valutazione del magistrato che procede<sup>3</sup>.

Con particolare riguardo al tema della competenza territoriale, i procedimenti relativi alle truffe a mezzo internet hanno sollevato numerose problematiche interpretative che hanno dato luogo anche a contrastanti orientamenti giurisprudenziali, oggi giunti a una fase di stabile composizione.

Inizialmente, infatti, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, sull'assunto che il delitto di truffa si consuma nel luogo in cui l'agente consegue la provvista, aveva ritenuto che, in caso di pagamento a mezzo ricarica su carta prepagata, la competenza territoriale dovesse essere individuata nel luogo in cui aveva sede l'ufficio o l'esercizio commerciale presso il quale la carta stessa era stata attivata (decreto n. 478 /13 e successivi conformi).

Successivamente, la Suprema Corte di Cassazione aderiva ad opposto orientamento, precisando che *"nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima"* (Cass., sez. 1, sent. n. 25230 del 13/03/2015, Rv. 263962 – 01).

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione confermava tuttavia di condividere la tesi per cui, in caso di ricarica su carta prepagata, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui ha sede l'ufficio o l'esercizio commerciale presso cui la carta era stata attivata, essendo

<sup>3</sup> Par. 18.8 del progetto organizzativo della procura di Tivoli consultabile su [www.procura.tivoli.giustizia.it](http://www.procura.tivoli.giustizia.it) ("Documenti", "Criteri organizzativi"), ovvero alla pagina [http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_7212.pdf](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_7212.pdf).



determinante il luogo di materiale conseguimento del profitto da parte dell'agente (cfr. decreto n. 225 del 2015).

La Suprema Corte, al contrario, ribadiva l'orientamento già citato, sostenendo che, in caso di ricarica su carta prepagata, il tempo ed il luogo di consumazione del reato siano quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente (che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito), sia la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima (Cass., sez. II, sent. n. 49321 del 25.10.2016, Rv. 268526 e succ. conf.).

A seguito di tale arresto giurisprudenziale, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, al fine di evitare pregiudizievole incertezze applicative e di sistema, riteneva di adeguarsi all'orientamento dei Giudici di legittimità, individuando la competenza, in caso di pagamento tramite ricarica su carta postepay (o similare), nel luogo in cui la persona offesa ha disposto il pagamento (cfr. nota prot. n. 30240 del 27.11.2017). Solo nel caso in cui non sia possibile determinare tale elemento si farà ricorso al criterio suppletivo di residenza, dimora o domicilio dell'indagato (art. 9 c. 2 c.p.p.). Al riguardo, occorre precisare che, in caso di bonifico in favore di un conto corrente acceso presso una c.d. banca "on line", la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sia determinabile il luogo di accredito della somma, con la conseguenza che devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c. 2 c.p.p. (decreto n. 368/18). In particolare, è stato precisato che, ai fini della determinazione della residenza, dimora o domicilio dell'indagato, occorre far riferimento a criteri di effettività, così da assicurare in modo rigoroso e non opinabile il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge (Cass., sez. II, sent. n. 47850 del 23.11.2012, Rv. 253898).

Con successivo decreto n. 98 del 2018 la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, conformemente a talune decisioni di legittimità, chiariva, tuttavia, che talune carte prepagate (ad es. le c.d. postepay evolution) sono munite di un conto corrente di appoggio e che il pagamento, su tali carte, può avvenire o a mezzo ordinaria ricarica (nel qual caso si segue il criterio del luogo del pagamento da parte della persona offesa), oppure a mezzo normale bonifico bancario. In quest'ultimo caso la modalità di pagamento non presenta i caratteri della immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente (tipiche delle ricariche), con la conseguenza che il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue il profitto e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. In questa prospettiva è stato precisato che, in tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accredito della somma sul conto corrente del destinatario; pertanto, ai fini della determinazione della competenza territoriale, occorre far riferimento al luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente (Cass., sez. I, sent. n. 48247 del 20.06.2017).

Analogamente, in materia di vaglia postali ordinari, la competenza territoriale si radica nel luogo di riscossione della somma, giacché l'agente ivi consegue l'ingiusto profitto che costituisce evento del reato di truffa (Cass., sez. I, ord. n. 67 del 14/01/1977, Rv. 135494 – 01).



Per i c.d. vaglia veloci, tuttavia, la Suprema Corte ha statuito che “il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene compiuta l'operazione di disposizione patrimoniale, in ragione delle particolari modalità di negoziazione dei vaglia cambiari veloci (compilazione del modulo con comunicazione della parola chiave necessaria per ottenere il pagamento presso qualunque ufficio postale), per cui, una volta realizzata la disposizione, il destinatario acquisisce in modo certo il relativo diritto, mentre la successiva monetizzazione è mera modalità esecutiva dell'illecito truffaldino” (Cass., sez. II, sent. n. 14317 del 06/02/2018, Rv. 272515 – 01). In altri termini, ai fini della determinazione della competenza territoriale, per i c.d. vaglia veloci (e diversamente da quanto avviene per i vaglia ordinari), rileva non già il luogo di riscossione della somma, ma quello di compilazione del modulo da parte del disponente con comunicazione della parola chiave necessaria per ottenere il pagamento.

## 5. Le Direttive impartite.

### ***5.1. Il contenuto dell'unica Comunicazione Notizia di Reato (C.N.R.) da trasmettere alla Procura della Repubblica***

**Tanto premesso ed al fine di consentire una rapida definizione dei procedimenti in materia di truffe a mezzo internet, la polizia giudiziaria dovrà trasmettere un'unica C.N.R. che sia già comprensiva dei seguenti atti, documenti e accertamenti:**

- a) verbale di presentazione della querela con allegati e, ove sopravvenuta, di eventuale remissione della stessa (con relativa accettazione);
- b) completi accertamenti sugli intestatari delle utenze telefoniche eventualmente fornite nel corso delle trattative negoziali o nell'annuncio pubblicato sul sito internet;
- c) copia dei documenti presentati al momento dell'attivazione delle utenze telefoniche intestate *sub* b);
- d) accertamenti sull'esistenza di eventuali denunce per sostituzione di persona e/o per smarrimento dei documenti, presentate dall'intestatario delle utenze innanzi indicate (trasmettendone relativa copia);
- e) ove gli intestatari delle utenze risultino diversi dai beneficiari dei pagamenti, escussione a s.i.t. degli stessi, al fine di verificare se siano gli effettivi utilizzatori delle medesime utenze e di accertare che rapporti intercorrano tra questi ultimi ed il beneficiario del pagamento, avendo cura di interrompere il verbale *ex* art. 63 c.p.p. e di procedere ai sensi dell'art. 161 c.p.p. ove emergano elementi di reità;
- f) verbale di identificazione e contestuale elezione di domicilio (secondo il modello già fornito da questo Ufficio) nei confronti del soggetto che risulti aver conseguito il profitto del reato;
- g) **l'espressa indicazione di precedenti penali o giudiziari o il *coinvolgimento* in analoghe indagini della persona denunciata;**
- h) **specifiche indagini con riferimento alla modalità di pagamento:**
  - 1) in caso di pagamenti effettuati in favore di **carte postepay (o similari)**, accertamenti:
    - 1.1. sull'ufficio postale (o sulla filiale della banca) presso cui la carta risulta attivata;
    - 1.2. sul luogo in cui si trova il detto ufficio;
    - 1.3. sull'intestatario della carta (avendo cura di acquisire copia dei documenti depositati dallo stesso al momento dell'attivazione della carta);



- 1.4. sull'esistenza di eventuali denunce per sostituzione di persona e/o per smarrimento dei documenti, presentate dall'intestatario della carta (trasmettendone relativa copia);
  - 1.5. sulla tipologia di carta utilizzata per ricevere il pagamento; occorre infatti chiarire se si tratti di carta ad es. *postepay evolution* oppure *standard*, ossia se si tratti o meno di una carta prepagata munita di un conto corrente di appoggio con relativo codice IBAN;
  - 1.6. in caso di pagamento effettuato su una carta *postepay evolution* (o similare), munita quindi di codice IBAN, sulla tipologia di pagamento effettuato, ossia se tramite ordinaria ricarica ovvero tramite bonifico sul codice IBAN esistente, sul giorno in cui la somma risulta accreditata e sul luogo in cui, a quella data, risulta acceso il conto corrente beneficiario del pagamento, al fine di consentire a questo Ufficio le determinazioni in ordine alla competenza territoriale (cfr. Decreto della Procura Generale presso la Corte di Cassazione n. 98/18);
  - 1.7. in caso di ricarica su carta *postepay standard* o di ricarica ordinaria su carta *postepay evolution* (ossia non tramite normale bonifico bancario), sul luogo in cui la persona offesa ha provveduto all'accredito, mediante ricarica, della carta prepagata, al fine di consentire a questo Ufficio le determinazioni in ordine alla competenza territoriale (cfr. ad es. Cass., sez. II, sent. n. 14730 del 10.01.2017, Rv. 269429 e orientamento della Procura Generale presso la Corte di Cassazione compendiato nella nota prot. n. 30240 del 27.11.2017);
- 2) in caso di pagamenti effettuati in favore di **conti correnti bancari**, accertamenti:
- 1.1 sulla filiale della banca presso cui si trovava il conto corrente beneficiario del pagamento al momento in cui lo stesso è stato accreditato;
  - 1.2 sul luogo in cui si trovava il detto ufficio, al fine di consentire a questo Ufficio di determinare la relativa competenza territoriale (cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 48027 del 20/10/2016, Rv. 268369);
  - 1.3 sull'intestatario del conto corrente (avendo cura di acquisire copia dei documenti depositati dallo stesso al momento dell'attivazione presso la filiale innanzi indicata);
  - 1.4 sull'esistenza di eventuali denunce per sostituzione di persona e/o per smarrimento dei documenti presentati dall'intestatario del conto, trasmettendone relativa copia;
  - 1.5 in caso di c.d. "banca on line", sul luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio dell'indagato, dovendo trovare applicazione il criterio suppletivo di cui all'art. 9 c. 2 c.p.p. (decreto P.G. n. 368/18);
- 3) in caso di pagamenti effettuati **a mezzo vaglia postale**:
- 1.1 accertamenti sulla data, sul luogo e sull'ufficio postale presso il quale è avvenuta la riscossione;
  - 1.2 accertamenti sui documenti presentati dal beneficiario al momento della riscossione (avendo cura di acquisirne copia);
  - 1.3 accertamenti sull'esistenza di eventuali denunce per sostituzione di persona e/o per smarrimento dei documenti presentati dall'intestatario del conto, trasmettendone relativa copia;
  - 1.4 escussione a s.i.t. dei dipendenti dell'ufficio postale che abbiano curato materialmente la riscossione del vaglia, al fine di ottenere informazioni circa la reale identità del soggetto che abbia conseguito il profitto del reato, procedendo, ove necessario, ai relativi verbali di individuazione fotografica;



- 1.5 in caso di vaglia c.d. veloce, accertamenti anche sul luogo esatto ove la persona offesa abbia provveduto all'invio del numero di vaglia, importo e parola chiave all'agente, dati questi necessari per la riscossione;
- 4) in caso di **pagamenti effettuati in contanti**:
- 1.1 specificare il luogo di consegna delle somme di denaro, al fine di consentire a questo Ufficio di determinare la relativa competenza territoriale (cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 3869 del 30/05/1997, Rv. 207988);
- 1.2 qualora la querela non fornisca precise indicazioni, escutere a s.i.t. la P.O. e/o (ove diverso) il soggetto che materialmente abbia consegnato la somma di denaro in pagamento, al fine di ottenere informazioni circa la reale identità del soggetto che abbia conseguito il profitto del reato, procedendo, ove necessario, ai relativi verbali di individuazione fotografica;
- 5) in caso di pagamenti effettuati tramite la **consegna di assegni bancari o circolari**:
- 1.1 accertamenti sulla data, sul luogo e sulla filiale della banca presso la quale è avvenuta la riscossione del titolo, essendo invece irrilevante, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di materiale consegna del titolo (cfr., ad es., Cass., Sez. 2, sent. n. 3221 del 07/01/2014, Rv. 258818);
- 1.2 specificare se il titolo sia stato riscosso in contanti o sia stato versato su altro conto corrente, procedendo, a seconda dei casi, conformemente a quanto disposto *sub* 2) o *sub* 4);
- 1.3 escussione a s.i.t. dei dipendenti della banca che abbiano curato materialmente la riscossione del titolo, al fine di ottenere informazioni circa la reale identità del soggetto che abbia conseguito il profitto del reato, procedendo, ove necessario, ai relativi verbali di individuazione fotografica.

### **5.2. La necessità di un'unica C.N.R.**

Nella direttiva n. 1/2016 era stata sottolineata la necessità di utilizzare la modulistica predisposta dalla Procura e di evitare l'inoltro di CNR prive di quanto necessario per una valutazione del pubblico ministero.

**Si ribadisce che non devono essere trasmesse notizie di reato per le quali possa pervenire un seguito** (ad esempio, perché sono stati richiesti adempimenti o informazioni ad altro comando di PG), **dovendo attendersi il completamento dell'attività su indicata. Pertanto:**

- il comando che ha ricevuto la notizia di reato, nel caso di eventuali richieste di informazioni o attività delegate ad altri comandi, specificherà a quest'ultimo che l'esito va trasmesso esclusivamente al Comando richiedente (e non alla Procura);
- qualora la CNR trasmessa completa in ogni parte alla Procura debba essere, comunque, inviata per incombenze amministrative ad altri comandi, sarà precisato che tale comando non dovrà trasmettere alcun seguito a questa Procura.

Va utilizzato esclusivamente il modulo predisposto su apposito *file word* già allegato alla direttiva n. 1/2016 (reperibile sul sito della Procura della Repubblica aggiornato alla data odierna).

### **5.3. Le specificazioni necessarie nella C.N.R.**

Per ragioni di ordine pratico nel modulo di comunicazione della CNR saranno indicati nella Sezione E "*Descrizione del fatto/note/precedenti*":



- nella parte “*descrizione del fatto*” i seguenti elementi: “**Truffa internet**” con l’importo truffato;
- nella parte “*c’è precedente*”, non solo se risultano precedenti presso la Procura di Tivoli (“*n. proc. PM...*” ovvero “*n. prot. CNR*”), ma anche se la persona denunciata ha precedenti per fatti analoghi (truffa internet) comunque risultanti al Comando.

A titolo esemplificativo:

▪ **SEZ. I. DESCRIZIONE DEL FATTO/NOTE/PRECEDENTI**

Se ANONIMO O FNCR: OGGETTO

Descrizione del fatto: **TRUFFA INTERNET per € XXX.**

Manca condizione di procedibilità (es. querela)  Reato estinto per  Definizione amministrativa in corso

C’è precedente: n. proc. PM          ovvero n. prot. CNR          **OVVERO COME INDICATO OLTRE**

Proposte di indagini, altro

**Alla C.N.R. dovrà essere allegata la scheda di cui al paragrafo che segue.**

**5.4. I due modelli allegati alla direttiva per semplificare il puntuale adempimento da parte della polizia giudiziaria.**

All’esito di oltre un anno di applicazione della direttiva 4/2017, con la concentrazione della trattazione dei procedimenti da parte della Procura della Repubblica, si è verificato che la polizia giudiziaria incontra difficoltà a una puntuale applicazione, con la conseguenza che sono numerose le deleghe per lo svolgimento di ulteriori indagini .

**Si è ritenuto, pertanto, di predisporre una modulistica diretta a semplificare l’individuazione delle indagini da svolgere e le domande da porre alla persona offesa.**

Si ribadisce che la corretta esecuzione delle direttive impartite consente una rapida definizione del procedimento ed evita successive deleghe, con *appesantimento* dell’attività della procura e della polizia giudiziaria.

Vorrà la polizia giudiziaria, perciò, eseguire correttamente la direttiva anche compilando e utilizzando la modulistica allegata, consistente in :

**All. 1 Scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall’Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell’Ufficio di P.G., da allegare alla C.N. R.**

**All. 2 Elenco di informazioni sotto forma di “domande”, da sottoporre alla persona offesa all’atto della formalizzazione della querela (per una pratica acquisizione si trasmette anche il formato word).**



### **5.5. L'avviso alla persona offesa**

E' noto che questa Procura ha predisposto un avviso alla persona offesa, allegato alla direttiva n. 1/2017, da utilizzare specificamente per le **vittime di violenza e di atti persecutori o *stalking*, anche in ambito familiare, e le vittime definite "vulnerabili"**. Il modulo è reperibile nella versione aggiornata alla pagina [http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id\\_gruppo=411](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=411).

**Si precisa, al fine di evitare inutili adempimenti, che l'avviso suindicato non deve essere necessariamente utilizzato in casi diversi, in particolare in quelli regolati dalla presente direttiva e per le denunce nei confronti di ignoti.** In tali casi può essere utilizzata la modulistica già in possesso dei Comandi in indirizzo.

### **6. Attuazione della presente direttiva. Abrogazione della direttiva 4/2017.**

Si prega di dare puntuale applicazione alla presente direttiva non oltre il 30 aprile 2019.

Dal 30 aprile 2019 è abrogata la direttiva 4/2019 che sarà eliminata dal sito web della Procura.

Sarà cura del Cancelliere addetto all'Ufficio Primi Atti segnalare ai Comandi, all'atto della ricezione della C.N.R., eventuali incoerenze di ordine formale e l'assenza della scheda di accompagnamento alla C.N.R.

Per eventuali chiarimenti si potrà telefonare alla Segreteria del Procuratore e chiedere dell'Ufficiale di polizia giudiziaria addetto alla verifica della trattazione dei procedimenti in questione.

### **7. Comunicazioni e destinatari.**

La presente direttiva viene inviata:

- a) al Sig. Questore di Roma, per opportuna conoscenza;
- b) ai Sig.ri Comandanti Provinciali e dei Gruppi dei Carabinieri, e della Guardia di Finanza, per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- c) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- d) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
  - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
  - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- e) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per diretta evasione con riferimento alle denunce e querele presentate presso la procura della Repubblica di Tivoli;



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- f) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Comandi di polizia giudiziaria;
- g) ai Responsabili dell'Ufficio Primi Atti, della Sezioni Definizione Affari Semplici e delle Segreterie dei Magistrati.

Il provvedimento, redatto con la collaborazione del dott. Luigi Pacifici, sarà trasmesso al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma per dovere d'ufficio e opportuna conoscenza.

Ringrazio per la collaborazione.

**All. 1 Scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G., da allegare alla C.N.R.**

**All. 2 Elenco di informazioni sotto forma di "domande", da sottoporre alla persona offesa all'atto della formalizzazione della querela (per una pratica acquisizione si trasmette anche il formato word).**

f.to Il Procuratore della Repubblica  
dott. Francesco Menditto